



COMUNE DI ASTI

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Approvato con D.C.C. n. 23 del 7 aprile 1997 e successivamente modificato ed integrato con D.C.C. n. 19 del 19/1/2006

IN VIGORE DAL 24 FEBBRAIO 2006

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

CAPO II ASSOCIAZIONISMO

Art. 2 Forme associative

Art. 3 Consulta dell'associazionismo

CAPO III CONSULTAZIONI

Art. 4 Modalità

CAPO IV ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 5 Istanze e petizioni

Art. 6 Proposte

CAPO V REFERENDUM

Art. 7 Materie

Art. 8 Promozione

Art. 9 Ammissibilità

Art. 10 Raccolta firme

Art. 11 Verifica firme

Art. 12 Indizione

Art. 13 Pubblicità

Art. 14 Seggi

Art. 15 Svolgimento

Art. 16 Ufficio per il referendum

Art. 17 Verifica dei risultati

Art. 18 Validità

Art. 19 Rinvio

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i sotto indicati istituti della partecipazione popolare, previsti dallo Statuto comunale, nel rispetto delle disposizioni statutarie medesime e della normativa vigente in materia:
 - Forme associative;
 - Consulta dell'associazionismo;
 - Consultazioni;
 - Istanze, petizioni e proposte;
 - Referendum.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO

Art. 2

Forme associative

1. Le forme associative finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, ivi compresi associazioni non riconosciute, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi non individuali, questi ultimi composti, mediante sottoscrizione, da almeno cinquanta persone, possono esercitare il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale nelle forme previste dal regolamento comunale in materia.
2. Dette forme associative possono essere invitate a partecipare ai Consigli comunali aperti e possono chiedere di essere sentite dagli organismi comunali competenti circa l'adozione di provvedimenti o lo svolgimento di iniziative riguardanti materie rientranti nelle loro attività.
3. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico cura la tenuta di un Albo dell'associazionismo al quale possono iscriversi le associazioni e le libere forme associative operanti nel Comune, indicando il settore di attività e le finalità perseguite.
4. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, previa comunicazione alla Giunta comunale, procede all'iscrizione a seguito di richiesta in carta libera corredata dal testo dello Statuto o di altro documento programmatico e dall'indicazione relativa alla composizione degli organi di rappresentanza, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del servizio e/o dei servizi interessati per materia all'attività svolta dalle forme associative istanti.
5. Le forme associative iscritte devono essere operanti nel territorio del Comune ed effettuare iniziative o svolgere attività a vantaggio della popolazione del Comune stesso o comunque di interesse generale o di pubblica rilevanza od utilità.
6. L'iscrizione ha durata di quattro anni rinnovabile automaticamente in base ad una nuova verifica da parte del Dirigente competente e relativa presa d'atto da parte della Giunta, salvo rinuncia da

parte delle forme associative o revoca da parte dell'Amministrazione comunale. Le forme associative devono tempestivamente comunicare le variazioni intervenute nello Statuto, nei documenti programmatici e nella composizione degli organi di rappresentanza. Qualora dalla documentazione pervenuta o attività svolta risulti il venir meno delle condizioni che legittimano l'iscrizione all'Albo, il Dirigente competente, secondo il precedente comma 4, dispone, previa comunicazione alla Giunta comunale, la revoca dell'iscrizione. La cancellazione dall'Albo a seguito di rinunce o revoche è effettuata tempestivamente e comunicata ai soggetti interessati a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

7. In tutti i casi di cancellazione dell'iscrizione, la medesima può essere nuovamente richiesta qualora vengano meno le motivazioni che hanno giustificato la cancellazione stessa.

Art. 3

Consulta dell'associazionismo

1. I rappresentanti delle associazioni e delle altre libere forme associative iscritte all'Albo costituiscono la Consulta dell'associazionismo.
2. Partecipano alla Consulta gli enti, le organizzazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali attraverso un loro legale rappresentante.
3. La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità tali da consentire a tutti gli interessati di richiedere l'iscrizione all'albo e/o la partecipazione alla Consulta medesima. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e tempestivamente comunicato ai richiedenti.
4. Decorsi trenta giorni dalla pubblicità di cui al precedente comma 3 i soggetti che hanno richiesto di partecipare alla Consulta ed i soggetti di cui al precedente comma 2, suddivisi per omogeneità di materia ed ambiti di competenza in relazione alla diversità di interessi rappresentati, sono convocati dal Sindaco per la seduta di insediamento della Consulta stessa. In detta seduta ogni gruppo, suddiviso come indicato, comunica il nominativo di un rappresentante del gruppo stesso ed i rappresentanti presenti procedono poi alla nomina di un Presidente e di un vice Presidente della medesima Consulta. Eventuali variazioni nelle cariche suindicate dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per i conseguenti adempimenti.
5. Successivamente alla costituzione, l'iscrizione e la partecipazione di nuovi soggetti alla Consulta possono avvenire o d'ufficio, nei casi di cui al precedente comma 2, oppure a seguito di apposita richiesta scritta su carta libera che viene esaminata secondo le procedure di cui al comma 4 del precedente art. 2 al fine di valutarne l'ammissibilità ai sensi delle disposizioni vigenti. I soggetti di cui al presente comma sono inseriti d'ufficio nei gruppi di appartenenza all'interno della Consulta ed automaticamente convocati nella prima seduta successiva della Consulta stessa purché la relativa richiesta sia pervenuta almeno trenta giorni prima della seduta medesima.
6. La Consulta può essere consultata dagli organi dell'Amministrazione comunale per l'adozione di provvedimenti riguardanti l'intera collettività locale o comunque di pubblica rilevanza. Qualora si tratti di provvedimenti riguardanti in misura prevalente interessi particolari o di determinati

gruppi della collettività possono essere consultati anche solo singoli settori della Consulta competenti per materia. In tutti i casi in cui occorre procedere, per espressa disposizione

normativa, alla consultazione di categorie, gruppi o forme associative in generale, l'Amministrazione può effettuare detta consultazione avvalendosi della Consulta per l'associazionismo.

7. Al fine di adottare i pronunciamenti richiesti dall'Amministrazione comunale nonché di formulare proposte in materia di servizi pubblici generali all'Amministrazione stessa, la Consulta o le sue partizioni, per mezzo dei relativi rappresentanti, possono accedere alle specifiche informazioni ed ai relativi documenti in possesso dell'Amministrazione comunale facendone richiesta ai responsabili competenti nelle forme previste dal regolamento comunale in materia.

CAPO III CONSULTAZIONI

Art. 4 Modalità

1. Il Consiglio comunale, la Giunta ed il Consiglio di circoscrizione possono indire consultazioni degli enti, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni del volontariato e dei cittadini su specifici atti o provvedimenti di rispettiva competenza.
2. Qualora le forme di consultazione riguardino cittadini non residenti o cittadini di Stati dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti, che esercitino in Asti la propria prevalente attività o che abbiano in Asti interessi qualificati, detta circostanza deve risultare da relativa autocertificazione rilasciata dagli interessati.
3. La consultazione può avvenire mediante questionari, sondaggi d'opinione, pubbliche assemblee ed anche mediante l'utilizzo di strumentazioni telematiche ed il ricorso a società specializzate.
4. Nella deliberazione di indizione sono determinati l'oggetto della consultazione, i luoghi ed i tempi di svolgimento e le modalità della consultazione stessa.
5. All'iniziativa ed ai risultati della stessa è data la più ampia pubblicità.

CAPO IV ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 5 Istanze e petizioni

1. Gli organismi associativi operanti nel territorio del Comune ed i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Asti, anche in forma collettiva, possono presentare istanze e petizioni secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.
2. Le istanze e petizioni devono essere presentate, a pena di inammissibilità, in forma scritta e possono essere redatte su carta libera.

3. Le istanze e petizioni devono recare la firma, autenticata nei modi di legge, dei proponenti che, nel caso delle petizioni, devono essere almeno trecento.
4. Le petizioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della prima sottoscrizione.
5. Gli organi comunali interessati sono tenuti a prendere in esame le istanze e le petizioni e ad assumere le conseguenti determinazioni entro il termine 60 giorni se di competenza degli organi collegiali e di 30 giorni negli altri casi, fornendone tempestiva comunicazione agli interessati, tramite il promotore che deve intendersi il primo sottoscrittore.
6. Le istanze e le petizioni possono essere presentate, oltrech  dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche dai residenti del Comune di Asti, siano essi italiani o stranieri, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et .

Art. 6

Proposte

1. Gli organismi associativi operanti nel Comune ed i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Asti, anche in forma collettiva, possono esercitare l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi mediante la formulazione di proposte contenenti il testo dell'atto di cui si chiede l'adozione e l'illustrazione del suo contenuto e delle sue finalit .
2. La proposta   presentata su carta libera da almeno 1.200 cittadini elettori del Comune che la sottoscrivono su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione comunale e distribuiti dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Le sottoscrizioni devono essere autenticate nei modi di legge. La presentazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della prima sottoscrizione a pena di decadenza.
3. Rappresentanti dei proponenti sono i primi tre firmatari della proposta.
4. Condizioni di ammissibilit  della proposta sono: avere un oggetto determinato rientrante nelle competenze del Consiglio comunale; contenere un testo articolato qualora si tratti di provvedimenti di natura regolamentare; indicare i mezzi presunti di copertura finanziaria qualora comporti maggiori spese o minori entrate.
5. I rappresentanti dei proponenti possono chiedere agli uffici interessati le informazioni necessarie al fine della formulazione della proposta.
6. Un apposito organismo composto dal Segretario Generale o suo delegato, dal Dirigente del Settore interessato e dal Responsabile economico finanziario o loro delegati, verificato il numero e la regolarit  delle sottoscrizioni, procede alla verifica circa l'ammissibilit  della proposta in relazione a quanto previsto dal presente articolo. Qualora necessario, detto organismo pu  chiedere ai rappresentanti dei proponenti chiarimenti ed integrazioni documentali.
7. La proposta, riconosciuta ammissibile e regolare, viene corredata dei necessari pareri ed attestazioni ed al termine dell'istruttoria   iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale al fine della relativa discussione che deve comunque avvenire entro tre mesi dal termine delle verifiche di cui al precedente comma 6.

8. Ai rappresentanti dei proponenti è data tempestiva comunicazione della data in cui la proposta è discussa e dei relativi provvedimenti adottati. Gli stessi possono partecipare, senza diritto di voto, alla seduta del Consiglio comunale in cui la proposta è discussa, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

CAPO V REFERENDUM

Art. 7 Materie

1. Può essere indetto referendum consultivo o abrogativo fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti adottati in merito dall'Amministrazione.
2. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono essere indetti su questioni attinenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) gli Statuti ed i regolamenti del Comune od approvati dallo stesso;
 - d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, l'applicazione di tributi, gli appalti, le concessioni, la partecipazione dell'ente a società di capitali e tutti i piani territoriali e di natura urbanistica;
 - e) l'abrogazione di provvedimenti complessi di natura programmatica o pianificatoria assunti a seguito di obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali o da direttive comunitarie.
3. Si intendono per materie di esclusiva competenza locale le materie relativamente alle quali è attribuita la competenza a deliberare al Consiglio od alla Giunta comunale o rientranti nella competenza del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale, secondo la vigente normativa in materia.
4. Non possono costituire oggetto di referendum i quesiti già sottoposti a consultazione negli ultimi cinque anni e gli indirizzi espressi nel programma elettorale del Sindaco in carica.
5. Le richieste di referendum aventi ad oggetto iniziative che comportano maggiori spese o minori entrate devono indicare il costo presunto delle iniziative stesse nonché le modalità per la relativa copertura finanziaria.
6. Le richieste di referendum volte a abrogare parti di provvedimenti complessi di natura programmatica o pianificatoria dovranno essere corredate da indicazione propositiva di

provvedimenti alternativi aventi finalità coerenti con quelle generali del provvedimento e con esse coordinabili e compatibili.

Art. 8

Promozione

1. La proposta di referendum deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intellegibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum.
2. La domanda può essere formulata prospettando la scelta tra un massimo di tre opzioni oppure prospettando la risposta alternativa tra "si" e "no". Ogni opzione deve essere contenuta in appositi distinti rettangoli riportati sulla scheda elettorale.
3. La richiesta referendaria, contenuta su moduli forniti dal Comune, deve essere sottoscritta dal Comitato promotore costituito dai primi cinque sottoscrittori della richiesta stessa. Dette sottoscrizioni devono essere autenticate nei modi di legge. Detta istanza deve essere corredata dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Asti.
4. Il primo firmatario si considera quale legale rappresentante del Comitato promotore.

Art. 9

Ammissibilità

1. La richiesta referendaria sottoscritta dal Comitato promotore deve essere presentata al Sindaco e protocollata immediatamente a cura del Segretario Generale.
2. Ove siano state presentate più di tre richieste referendarie, la verifica dell'ammissibilità si svolge relativamente alle tre presentate per prime. Qualora una o più delle prime tre non sia stata dichiarata ammissibile, si procede alla verifica dell'ammissibilità di altre seguendo l'ordine cronologico sino al raggiungimento del numero di cui sopra; le restanti richieste sono rinviate, per una sola volta, all'anno solare successivo con diritto di priorità.
3. La verifica sull'ammissibilità della richiesta referendaria, sotto il profilo della legittimità, è effettuata da un Organo tecnico composto dal Segretario Generale, dal Presidente del Tribunale di Asti o magistrato suo delegato nonché dal Presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori della Provincia di Asti o suo delegato da individuarsi nell'ambito degli iscritti all'Ordine stesso.
4. Le decisioni dell'Organo tecnico devono essere comunicate al Sindaco ed al Comitato promotore entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta referendaria. Qualora ritenuto necessario, l'Organo tecnico può richiedere al Comitato promotore eventuali modifiche od integrazioni del quesito referendario invitando il comitato stesso ad inoltrarle entro 15 giorni dalla richiesta, pena decadenza; detto termine interrompe il termine di trenta giorni di cui sopra.

Art. 10

Raccolta firme

1. Accertata l'ammissibilità del quesito referendario, il Comitato promotore può procedere alla raccolta delle firme necessarie allo svolgimento del referendum che devono essere autenticate nei modi di legge.

2. La raccolta delle firme deve avvenire su moduli, predisposti a cura e spese dei promotori e vidimati dal Segretario Generale, entro 90 giorni dalla data di vidimazione del primo modulo, a pena di decadenza.
3. Sui moduli deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta referendaria.
4. L'elettore appone la propria firma sui moduli summenzionati accanto all'indicazione relativa al nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza.
5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve recare l'indicazione del numero di firme contenute. La certificazione elettorale può effettuarsi collettivamente in calce a ciascun modulo.

Art. 11

Verifica firme

1. La richiesta referendaria deve ottenere almeno 4.000 firme valide di cittadini elettori del Comune, a pena di decadenza.
2. L'Organo tecnico di cui al precedente art. 9, comma 3, verifica il numero e la regolarità delle sottoscrizioni dei soggetti proponenti entro trenta giorni dalla presentazione dei moduli sottoscritti che deve avvenire entro dieci giorni dal termine della raccolta delle sottoscrizioni medesime. Detto organo decide in merito con atto definitivo.

Art. 12

Indizione

1. Il giudizio positivo della verifica delle sottoscrizioni prevista all'articolo precedente viene prontamente trasmesso dal Sindaco al Consiglio comunale che indice entro due mesi la consultazione referendaria secondo le disposizioni statutarie.
2. Non può essere svolta più di una consultazione referendaria in un anno solare e comunque non possono essere indetti più di tre referendum contemporaneamente.
3. Tutte le attività ed operazioni relative alla consultazione referendaria di cui ai precedenti articoli 8,9,10 e 11 sono sospese nel periodo ricompreso tra la data di indizione di altre consultazioni elettorali o referendarie fino al sessantesimo giorno successivo allo svolgimento delle consultazioni medesime nonché nel periodo ricompreso tra il 1° agosto ed il 15° settembre di ciascun anno.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale ogni attività ed operazione relativa alla consultazione referendaria è sospesa e la nuova data deve essere fissata entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti.
5. Qualora, successivamente alla richiesta di referendum, vengano presentate altre richieste relative al medesimo od ai medesimi oggetti, prima che sia avvenuta la verifica di ammissibilità, il Sindaco trasmette dette successive richieste all'Organo tecnico, di cui al precedente art. 9, comma 3, per valutare, d'intesa con i Comitati promotori, l'eventuale unificazione della richieste

riguardanti identici oggetti in un unico quesito. Qualora non si addivenga ad un accordo con i Comitati promotori, l'Organo tecnico può procedere d'ufficio alla riformulazione dei quesiti.

6. Il Sindaco, prima di trasmettere la richiesta referendaria al Consiglio comunale per l'indizione, verifica che non siano state presentate altre richieste. Qualora siano state presentate altre richieste può essere procrastinato lo svolgimento della consultazione referendaria al fine di consentire la pronuncia degli elettori in un'unica giornata.
7. Il Sindaco, prima dell'indizione, revoca la consultazione referendaria qualora la fattispecie oggetto della consultazione stessa venga disciplinata da disposizioni di legge o da provvedimenti del Comune o intervengano comunque eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione medesima; di detta revoca e' data comunicazione tempestiva al legale rappresentante del Comitato promotore.
8. L'indizione del referendum non sospende l'efficacia dei provvedimenti oggetto di consultazione salvo che il Consiglio comunale, secondo le disposizioni statutarie, si pronunci sul venir meno degli effetti di interesse sostanziale all'espletamento del referendum procedendo alla revoca o modifica del provvedimento in conformita' al quesito referendario ovvero formuli indirizzi in tal senso agli organi competenti.

Art. 13

Pubblicità

1. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento della consultazione referendaria anche mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima dello svolgimento della consultazione stessa. In particolare occorre indicare agli elettori, con idonee forme di pubblicità, la sede presso cui dovranno recarsi a votare.
2. Alla propaganda mediante affissione di manifesti è destinato un numero di spazi non superiore ad un quinto di quelli complessivamente utilizzati per le affissioni.
3. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate in proprio dagli interessati, in caso diverso sono soggette al pagamento del cinquanta per cento della vigente tariffa di affissione.
4. La Giunta comunale procede all'assegnazione degli spazi referendari ai partiti o gruppi politici rappresentanti in Consiglio comunale che ne facciano richiesta ed al Comitato promotore assicurando un'equa ripartizione degli stessi tra i richiedenti.
5. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione fino alle 48 ore precedenti la votazione medesima.

Art. 14

Seggi

1. La sede delle votazioni è individuata con provvedimento del Sindaco.
2. Ogni seggio è composto da tre cittadini elettori di cui uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di scrutatori. I componenti sono nominati dal Sindaco, sentita la Commissione

elettorale comunale, fra gli appartenenti agli albi previsti dalla legislazione vigente. Gli scrutatori sono nominati per sorteggio dall'albo suppletivo degli scrutatori volontari.

3. Il compenso dovuto ai suddetti componenti è stabilito dalla Giunta comunale in misura forfettaria.

Art. 15

Svolgimento

1. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata festiva.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. La scheda utilizzata per il referendum deve recare stampato il quesito integrale e nel caso di più quesiti devono essere consegnate schede di colore diverso.
4. Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta prescelta o comunque sul rettangolo che la contiene.
5. Lo scrutinio avviene immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
6. Delle operazioni svolte presso i seggi elettorali si redige apposito verbale sottoscritto dai componenti del seggio e trasmesso, ad avvenuta chiusura, al Segretario Generale.
7. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere e presentare eventuali contestazioni i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici rappresentanti in Consiglio comunale ed i rappresentanti del Comitato promotore. Detti rappresentanti possono altresì assistere alle operazioni presso l'Ufficio comunale per il referendum.

Art.16

Ufficio per il referendum

1. E' costituito presso la Segreteria generale l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Generale, dal Presidente del Tribunale di Asti o magistrato suo delegato, dal Presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori della Provincia di Asti o suo delegato da individuarsi nell'ambito degli iscritti all'Ordine stesso nonché dal Dirigente dei Servizi demografici.

Art. 17

Verifica dei risultati

1. L'ufficio comunale per il referendum procede, sulla base dei verbali trasmessi da tutti i seggi elettorali, entro i successivi 15 giorni, alla verifica dei risultati elettorali.
2. L'Ufficio di cui al comma precedente procede altresì alla decisione in merito ai reclami ed alle contestazioni intervenute nelle operazioni di voto e di scrutinio.

3. Delle operazioni di cui sopra è redatto apposito verbale da trasmettere al Sindaco che, con proprio atto, procede alla proclamazione dei risultati.

Art.18

Validità

1. Il referendum è considerato valido con la partecipazione di almeno la metà del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo l'ultima revisione elettorale.
2. In caso di validità, il Consiglio comunale deve esaminare i risultati del referendum consultivo nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati della votazione e comunque entro due mesi dal suo svolgimento e, conseguentemente, deliberare al riguardo. L'eventuale reiterazione delle indicazioni referendarie deve essere deliberata con adeguate motivazioni e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, ovvero in una seconda votazione, da tenere non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei componenti medesimi.
3. Nell'ipotesi di validità del referendum abrogativo, l'organo competente è tenuto ad adottare, nei sei mesi successivi, i provvedimenti necessari, fatti salvi gli effetti fino ad allora prodotti dai provvedimenti precedenti oggetto di abrogazione.

Art. 19

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni attualmente vigenti in materia di consultazioni referendarie ed elettorali in quanto compatibili.